

Codice A1505A

D.D. 28 giugno 2017, n. 563

Annullamento in autotutela della procedura di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per l'a.s. 2016/2017 indetta con D.D. n. 289 del 20.4.2017.

Premesso che:

- con D.D. n. 289 del 20.4.2017, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 17 - 4792 del 20.3.2017. Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per l'a.s. 2016/2017. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato Elettronico della P.A. Determinazione a contrarre. Spesa presunta euro 209.000,00 o.f.e. (CIG 7053047681 - CUP J66D17000060002)" il Settore Politiche dell'Istruzione ha stabilito:

- di indire un confronto competitivo avente ad oggetto il servizio di "Realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017", con durata fino al 28.2.2018, per l'importo massimo stimato, nell'ambito di quanto stabilito con D.G.R. n. 17 - 4792 del 20.3.2017, in euro 209.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 254.980,00;
 - di procedere mediante Avviso pubblico per la presentazione delle offerte con ad oggetto la prestazione del servizio;
 - di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle offerte, il Progetto del Servizio e lo schema di contratto;
- il medesimo provvedimento, pubblicato a decorrere dal 21 aprile 2017 sul profilo del committente, fissava alle ore 12 del giorno 8 maggio 2017 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

Dato atto che, alla data di scadenza prevista dall'Avviso per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute le offerte di:

- Edenred Italia S.r.l., con sede in Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano;
- ATI Welfare Company S.r.l./QUI! Group S.p.A., con sede in Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova;

Considerato che, in data 8.5.2017, è pervenuta la Nota dell'offerente ATI Welfare Company S.r.l./QUI! Group S.p.A. (acquisita al Prot. n. 18338/A1505A del Settore Politiche dell'Istruzione), trasmessa contestualmente all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale l'offerente, oltre ad eccepire alcuni vizi procedurali e di merito, rilevava l'esistenza di una specifica Convenzione Consip attiva, nella specie evidenziando che "l'articolo 6.6. del Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione Consip c.d. BP edizione n. 7 ID. 1488, Lotto 1, a cui la Regione Piemonte ha aderito, ha infatti espressamente previsto l'affidamento all'aggiudicatario della fornitura non solo di buoni pasto ma anche di voucher sociali, senza alcun costo aggiuntivo destinato a gravare sulla Stazione Appaltante e con le più ampie garanzie in ordine alla circostanza che gli utilizzatori finali potranno far uso dei voucher per l'acquisto dei beni e/o servizi aventi un valore corrispondente al valore nominale/facciale degli stessi";

Preso atto che, con la medesima Nota, sulla base di tali considerazioni, l'offerente chiedeva l'annullamento o la revoca, in via di autotutela, della procedura di gara in questione, riservandosi, in caso contrario, di proporre ricorso giurisdizionale di fronte all'Autorità competente;

Dato atto che, a seguito di tale Nota, pervenuta in coincidenza con la scadenza del termine stabilito dall'Avviso per la presentazione delle offerte, non si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le buste recanti la documentazione amministrativa attestante il possesso, in capo agli offerenti, dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso pubblico, e le offerte tecniche ed economiche presentate dagli stessi;

Acquisito, in data 4 giugno 2017, specifico parere congiunto del Settore Avvocatura e del Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi Civici della Regione Piemonte, nel quale è stato evidenziato che, nel caso di specie, esiste una Convenzione Consip attiva e che tale circostanza deve considerarsi rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016), disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni stipulate da Consip, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Dato atto che, ad oggi, non è pervenuta alcuna determinazione o parere da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, interessata della questione;

Considerato che i rilievi contenuti nel parere di cui sopra circa la sussistenza di una Convenzione Consip attiva e la conseguente cogenza, nel caso in argomento, dell'articolo 1, comma 510, della l. 208/2015, fanno emergere fondati dubbi circa la legittimità della procedura in itinere;

Tenuto conto che la norma che si assume disattesa è posta a garanzia del perseguimento di fondamentali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica;

Preso atto che, ove in sede di contenzioso la norma in questione fosse dichiarata cogente, la procedura di gara intrapresa risulterebbe affetta da un vizio di legittimità ab origine;

Considerato:

- che la Pubblica Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'articolo 29 *nonies* della l. 241/1990, di annullare d'ufficio un proprio provvedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

- che, per giurisprudenza ormai consolidata, è pienamente legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede in autotutela all'annullamento dell'intera procedura di gara qualora venga rilevato un vizio di legittimità negli atti di una gara, ancor più se in fase embrionale come nel caso di specie;

Ritenuto di annullare, in sede di autotutela ai sensi dell'articolo 21 *nonies* della legge n. 241/90 e s.m.i., la procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per l'a.s. 2016/2017, indetta con D.D. n. 289 del 20.4.2017, reputando ragione di prevalente interesse pubblico che l'Amministrazione regionale si conformi alle norme poste a presidio degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica individuati dalla legislazione statale, quali, in particolare, l'articolo 1, comma 510, della l. 208/2015;

Dato inoltre atto che, non essendosi ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte, non può essersi ingenerata alcuna aspettativa negli offerenti, rientrando, peraltro, nella potestà discrezionale dell'Ente disporre l'annullamento dell'Avviso in presenza di vizi di legittimità rilevati successivamente all'avvio della gara, oltre che in presenza di concreti motivi di interesse pubblico;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i;

Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA) e s.m.i.;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i. ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);

determina

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di annullare, in sede di autotutela ai sensi dell'articolo 21 *nonies* della legge n. 241/90 e s.m.i., la procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per l'a.s. 2016/2017, indetta con D.D. n. 289 del 20.4.2017, ed ogni altro atto conseguente;
- di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli offerenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase, antecedente all'aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- di disporre la comunicazione via PEC del presente provvedimento agli offerenti;
- di stabilire che i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte presentate dagli offerenti potranno essere consegnati agli stessi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di annullamento e che, decorso inutilmente tale termine, la stessa documentazione sarà distrutta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla

data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Elena Russo

Visto
Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE